

Il Parco norma le diverse attività agricole possibili nel proprio territorio attraverso il Piano Territoriale di coordinamento approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 8/7369 del 28.05.2008

MOVIMENTI TERRA:

1 LIVELLAMENTI AGRICOLI E BONIFICHE



Tipologia di intervento: si tratta di una pratica agricola che consiste nel portare il piano di campagna di un terreno agricolo allo stesso livello al fine di poter effettuare con maggiore efficienza i lavori sui campi e garantire una bagnatura uniforme delle superfici diminuendo i consumi ed evitando i ristagni d'acqua.

Qual è la procedura da seguire presso il Parco per poter realizzare l'intervento ?

Devono sussistere delle oggettive motivazioni che richiedano la necessità dell'intervento quali il risparmio della risorsa idrica prodotto dal miglioramento della modalità irrigua

La richiesta può essere presentata al Parco indicando le modalità di intervento, il tipo di coltura attuale e futura e la quota di profondità dei movimenti terra; andrà inoltre allegata al planimetria dell'area oggetto di intervento.

Atto amministrativo

Autorizzazione con eventuali prescrizioni

Tempi

30 giorni

Riferimento normativi

Nel caso il terreno si trovi all'interno di una "zona agricola" ai sensi dell'art. 18 del PTC del Parco è possibile attuare interventi ai sensi dell'art. 41 (Attività agricola ed agriturismo) che prevede al comma 6:

"Fatte salve le norme più restrittive contenute nell'articolo 18, per l'esercizio dell'attività agricola sono consentiti gli interventi di bonifica agricola, consistenti nell'eliminazione di piccoli dossi o abbassamento di superfici limitate, al fine di rendere irrigue superfici asciutte e/o favorire il

risparmi di acqua o di energia all'azienda agricola, nonché nell'accorpamento di appezzamenti e/o abbassamento di campi già irrigui al fine di ampliare la superficie degli stessi uniformando le quote; la realizzazione delle bonifiche non può comunque comportare l'eliminazione degli elementi di equipaggiamento della campagna, quali piante isolate, filari, fasce alberate e siepi; qualora i progetti di bonifica agraria interessino una superficie superiore ai cinquanta ettari gli stessi sono sottoposti alla dichiarazione di compatibilità ambientale di cui all'articolo 15".

Nel caso terreno si trovi all'interno di una "zona di riqualificazione ambientale" ai sensi dell'art. 17 del PTC del Parco è possibile attuare interventi:

"E' vietato alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, spianamenti, bonifiche; i livellamenti in equilibrio tra sterri e riporti di terreno e finalizzati alla razionalizzazione della risorsa irrigua sono soggetti a denuncia all'ente gestore, secondo i contenuti di cui all'art. 12 comma 9; sono comunque ammessi tutti gli interventi compatibili con le caratteristiche della zona che l'ente gestore e gli enti consorziati, sentito l'ente gestore, ritengono necessari per l'attuazione degli scopi del piano, o per finalità di tutela e fruizione ambientale e paesistica, ivi compresi, in particolare, gli interventi per la formazione di percorsi".

2 FORNITURA DI PIANTE AUTOCTONE



Tipologia di intervento: richiesta al parco di fornitura di piante autoctone, preferibilmente delle specie consigliate, da mettere a dimora su terreni compresi nel Parco.

Gli scopi principali di questi interventi sono il rimboschimento, il recupero di un ambiente e la realizzazione di siepi agricole.

Qual è la procedura da seguire presso il Parco per poter realizzare l'intervento ?

L' intervento è consentito dopo aver presentato al Parco un modulo di richiesta compilato per poter così prenotare un sopralluogo del tecnico forestale del Parco o per la fornitura diretta di piante autoctone.

Atto amministrativo

E' possibile il ritiro delle piante una volta firmato un **impegno di messa a dimora** delle piante prenotate

Tempi

Le richieste possono essere presentate entro il 31 Dicembre di ogni anno ed il successivo ritiro deve avvenire entro il 15 marzo dell'anno successivo

Riferimenti normativi (chi ha diritto alla fornitura gratuita delle piantine)

Il Parco non vende materiale forestale e quindi per poter richiedere le piantine serve dichiarare

- di non utilizzare le essenze ricevute per la richiesta alla UE e ad altri Enti pubblici di assegnazione di contributi.

E impegnarsi a

- a mettere a dimora le essenze assegnate all'interno del territorio del Parco (allegando l'estratto di mappa catastale)
- effettuare tutti gli interventi necessari, inclusa l'irrigazione almeno bimensile nel periodo estivo, al fine di garantirne il perfetto attecchimento,

3 TAGLIO DI PIANTE ISOLATE O IN FILARE E POTATURE



Tipologia di intervento: Taglio di piante isolate o filari di piante presenti all'interno del territorio del Parco.

Qual è la procedura da seguire presso il Parco per poter realizzare l'intervento ?

Gli interventi sono possibili a seguito della presentazione di apposito modulo di **denuncia di taglio** piante compilato per poter prenotare un sopralluogo del tecnico forestale del Parco che procederà a contrassegnare le piante che potranno essere tagliate.

Atto amministrativo

Prima di procedere al taglio è necessario ricevere il **decreto di autorizzazione al taglio** rilasciato dal Parco. Il decreto prevede la possibilità di procedere al taglio entro e due successive **stagioni silvane (dal 15 ottobre al 31 marzo di ogni anno)** ed indicherà un obbligo di messa a dimora di nuove essenze (al fine di operare in un'ottica di sviluppo sostenibile)

Tempi

E' possibile presentare la denuncia tutto l'anno ma le operazioni di taglio sono consentite esclusivamente durante la stagione silvana,

Riferimenti normativi (quando è necessaria la denuncia)

Ai sensi dell'art. 31 del P.T.C. del Parco:

La potatura dei rami può essere eseguita, senza denuncia, sul terzo inferiore della pianta nei periodi di riposo vegetativo, quella dei rami secchi in qualsiasi periodo dell'anno, la potatura dev'essere fatta con ferri ben taglienti, in modo da non slabbrare l'inserzione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi.

Sono consentiti in qualsiasi periodo dell'anno, previa denuncia al Parco, gli interventi di sfollo, dirado, ripulitura e asportazione di fusti schiantati; è consentita inoltre in qualsiasi periodo dell'anno, senza l'obbligo di denuncia, l'asportazione dei fusti morti o sradicati

4 REALIZZAZIONE DI OPERE TECNOLOGICHE LUNGO I CORSI D'ACQUA



Tipologia di intervento

Impermeabilizzazioni per perdite d'alveo

Qual è la procedura da seguire presso il Parco per poter realizzare l'intervento ?

Nel caso di manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture già esistenti e regolarmente autorizzate è sufficiente procedere a una **comunicazione** al Parco.

Nel caso si intenda procedere alla realizzazione di interventi volti a eliminare localizzate perdite d'alveo e conseguire un efficace risparmio della risorsa idrica anche attraverso l'impermeabilizzazione dei tratti corrispondenti ai canali di ultima derivazione con presenza discontinua di acqua, ovvero con l'installazione di elementi prefabbricati; sarà necessario presentare apposito progetto di miglioramento della risorsa idrica corredato **da richiesta di autorizzazione paesaggistica** in forma normale o semplificata (a seconda dell'entità dell'intervento).

Gli elementi prefabbricati, in particolare, non dovranno presentare emergenze dal suolo, ma essere completamente interrati ed installati in modo da garantire che le sponde, per un'altezza di almeno trenta centimetri, possano naturalmente vegetare.

Per le opere di manutenzione e sistemazione dovranno essere utilizzate preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica.

Atto amministrativo

Rilascio di autorizzazione paesaggistica per i nuovi interventi

Tempi

Nel caso di autorizzazione paesaggistica in forma semplificata (60 giorni)

Nel caso di autorizzazione paesaggistica in forma ordinaria (105 giorni)

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 42/2004 e s.m.i.

Art. 29 del P.T.C. del Parco del Serio

5 GESTIONE E DISTRIBUZIONE DI REFLUI ZOOTECNICI



Tipologia di intervento

Distribuzione di reflui zootecnici.

Qual è la procedura da seguire presso il Parco per poter realizzare l'intervento ?

Non sono previste autorizzazioni proprie a carico del Parco ma sono previsti limiti più restrittivi per quanto concerne i luoghi e tempi di gestione dei reflui

Atto amministrativo

Nessuno

Tempi

Nessuno

Riferimenti normativi

Il Piano stralcio per le attività zootecniche del Parco del Serio prevede all'art. 7 che:

Nelle zone definite riserve naturali (Palata Menasciutto) e nelle aree poste a dieci metri dal limite del fiume Serio è vietata la distribuzione di reflui zootecnici di qualunque natura e quantità.

E' vietato lo spandimento dei liquami e di ogni altro tipo di refluo zootecnico nella fascia di 5 metri lungo tutti i corsi d'acqua.

La distribuzione dei liquami e dei letami è vietata su terreni a riposo o set-aside, tranne nei casi di presenza di copertura vegetale e nel caso di set-aside rotazionale; è vietata la distribuzione dei liquami e dei letami secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Lo spandimento dei liquami deve essere sempre eseguito a bassa pressione.

E' vietata la distribuzione dalla strada

Stoccaggio dei reflui.


1) Le vasche di stoccaggio dovranno essere dimensionate secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Nella realizzazione delle nuove vasche di stoccaggio dovrà essere prevista una azione di mitigazione mediante piantumazione con essenze che a maturità raggiungono almeno l'altezza della vasca.

Sono vietati stoccaggi, depositi e altra forma di sosta libera ed in pieno campo di letame e pollina ed altre forme di reflui solidi e palabili per una durata superiore ad un mese.

2) Nella gestione delle vasche di stoccaggio, si dovranno applicare corrette tecniche agronomiche di maturazione dei reflui zootecnici.

3) La distribuzione di pollina dovrà essere eseguita solo dopo un periodo di maturazione ed essiccazione previsto dalla normativa vigente e quando avrà raggiunto una umidità tale da evitare la diffusione di odori.

6 IL MARCHIO DEL PARCO



Perchè un “sistema marchio dei prodotti agroalimentari” ?

- Per valorizzare l’agricoltura praticata nell’area protetta, conferendole caratteri di maggiore compatibilità ambientale e potenziare la sua multifunzionalità
- Per rispondere alla domanda di genuinità e provenienza da parte dei consumatori
- Per dare agli agricoltori una concreta opportunità di valorizzazione economica delle produzioni ottenute nell’area protetta

Per aderire al marchio de Parco è necessario sottoscrivere appositi disciplinari che riguardano sia le modalità produttive che devono tendere alla qualità sia le modalità di interazione con il territorio circostante al fine di attuare uno sviluppo rurale sostenibile. Nel concreto è necessario operare tramite agricoltura biologica o lotta integrata, mirando al miglioramento del paesaggio agroforestale e degli elementi naturali peculiari presenti al suo interno (siepi, filari, fontanili e boschetti.).

In questo senso la scelta del consumatore di questi prodotti ha la conseguenza di salvaguardare e conservare le pratiche e le tradizioni tipiche del territorio e in grado di garantire cibi genuini.

ALLEGATO TECNICO REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA’

Nella pagina Progetti alla sezione Studi del Sito internet del Parco è possibile avere indicazioni al fine di favorire la conservazione della natura e del paesaggio agrario incrementando la biodiversità
Vai alla sezione da [qui](#)